

Como, 2.9.2020

## INFORMATIVA N. 24/2020

### Corrispettivi telematici Novità del DL “Cura Italia” e del DL “Rilancio”

#### INDICE

1. Premessa .....	pag. 2
2. Sospensione dei termini nel periodo di emergenza.....	pag. 2
2.1 Sospensione dei termini di invio dei corrispettivi.....	pag. 2
3. Proroga della moratoria delle sanzioni.....	pag. 4
4. Esercenti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria.....	pag. 6
5. Rinvio della “lotteria degli scontrini”.....	pag. 6

## 1 PREMESSA

I provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Coronavirus hanno introdotto alcune novità, in ambito fiscale, anche ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Le novità derivano, in particolare:

- dal c.d. decreto "Cura Italia" che all'art. 62 prevede una generale sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo di emergenza;
- dal c.d. decreto "Rilancio" che agli artt. 140 e 141 hanno prorogato il periodo di moratoria delle sanzioni sui corrispettivi telematici per i soggetti "minori" e rinviato di 6 mesi l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini".

## 2 SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO DI EMERGENZA

L'art. 62 del DL "Cura Italia" dispone, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 (anche se con alcune eccezioni), ammettendo che gli stessi possano essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni, entro il 30.6.2020.

### 2.1 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI INVIO DEI CORRISPETTIVI

Con riferimento all'obbligo dei corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sospensione disposta dal DL "Cura Italia" non comporta, in linea generale, il rinvio dei termini previsti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Tuttavia, in un'ottica di massimo favore per i contribuenti, è stato riconosciuto che essa può comunque trovare applicazione, con riferimento al solo adempimento della trasmissione dei dati, nelle seguenti ipotesi:

- problemi di connessione dei dispositivi che impediscono il rispetto del termine di invio ordinario;
- invio dei dati con cadenza "mensile" da parte degli esercenti che si avvalgono della moratoria delle sanzioni di cui all'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015;
- invio dei dati da parte dei gestori di distributori automatici.

In questi casi, dunque, l'invio dei dati può essere effettuato senza sanzioni entro il 30.6.2020.

Di seguito si esaminano, più nel dettaglio, le semplificazioni ammesse.

#### ***Ipotesi di malfunzionamento dei dispositivi***

Gli esercenti dotati di registratori telematici che erano in attività nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 dovevano assolvere la memorizzazione e trasmissione dei dati secondo i termini ordinari (memorizzando i corrispettivi all'atto dell'esecuzione dell'operazione ed inviando gli stessi entro 12 giorni dall'effettuazione della stessa ai fini IVA).

Tuttavia, la sospensione di cui al DL “Cura Italia” è stata riconosciuta valida con riguardo al termine di invio dei dati in situazioni di “emergenza”, ossia nell’ipotesi in cui l’invio sia stato legittimamente differito a causa dell’assenza di rete internet o di problemi di connettività del dispositivo non risolvibili con un’appropriata attivazione dell’esercente. In tal caso, dunque, l’invio può essere effettuato entro il 30.6.2020 senza l’applicazione di sanzioni (purché i corrispettivi siano stati correttamente rilevati tramite il registratore telematico e sia stato emesso il documento commerciale).

Con la guida “L’emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20.5.2020 è stato chiarito che l’esercente, qualora debba provvedere ad inviare entro il 30.6.2020 alcuni *file* contenenti i dati dei corrispettivi elaborati e non trasmessi per problemi di rete, dovrà:

- estrarre dall’apparecchio il *file* contenente i corrispettivi, elaborato e sigillato dal registratore ma non trasmesso, e salvarlo su una memoria esterna (es. USB);
- collegarsi da PC o *tablet* al portale Fatture e Corrispettivi, accedere alla sezione “Corrispettivi - Gestore ed esercente - Procedura di emergenza - Assenza di rete” ed effettuare l’*upload* e l’invio del *file* (avvalendosi eventualmente di un intermediario delegato).

### ***Soggetti che inviano i dati mensili***

Un’altra ipotesi di operatività della sospensione prevista dal DL “Cura Italia” riguarda gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000,00 euro che si siano avvalsi, nel 2020, della moratoria delle sanzioni. Tali soggetti, nel periodo di validità della moratoria, possono:

- assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi sull’apposito registro;
- assolvere l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante l’invio mensile dei dati, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, tramite gli strumenti alternativi individuati con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2019 n. 236086 (c.d. “soluzione transitoria”).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti in parola beneficiano della sospensione del DL “Cura Italia” con riguardo ai termini mensili di invio dei corrispettivi in scadenza nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.

Nello specifico, la sospensione risulta ammessa per l’invio dei corrispettivi rilevati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 (la cui scadenza era fissata, rispettivamente, al 31.3.2020, al 30.4.2020 e al 31.5.2020). Pertanto, i dati dei corrispettivi rilevati in tali mesi possono essere trasmessi entro il 30.6.2020 senza l’applicazione di sanzioni (purché gli stessi siano stati correttamente certificati).

Si osserva che entro la medesima data del 30.6.2020 devono essere trasmessi i corrispettivi del mese di maggio 2020.

## ***Dati dei distributori automatici***

La sospensione del DL "Cura Italia" opera anche ai fini dell'invio dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici, laddove il termine di trasmissione risulti in scadenza nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020.

Pertanto, se un gestore non è stato in grado di inviare i dati entro 60 giorni dall'invio precedente poiché il tecnico incaricato della rilevazione era impossibilitato ad assolvere l'adempimento nel periodo di emergenza, la rilevazione e la trasmissione dei dati possono essere effettuate entro il 30.6.2020 senza l'applicazione di sanzioni.

## ***Regolarizzazione degli omessi invii del 2019***

La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 non ha menzionato, tra le scadenze interessate dalla sospensione del DL "Cura Italia", quella del 30.4.2020 prevista per regolarizzare, senza l'applicazione di sanzioni, l'omesso invio dei corrispettivi del secondo semestre 2019.

Questo termine è stato individuato in via di prassi dalla stessa Agenzia delle Entrate con la ris. 10.2.2020 n. 6, a favore degli esercenti con volume d'affari 2018 superiore a 400.000,00 euro, tenuti alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi con decorrenza dall'1.7.2019.

Con la citata risoluzione viene riconosciuta la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio dei corrispettivi "*non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019*".

Poiché, per effetto del DL "Cura Italia", la dichiarazione IVA per l'anno 2019 può essere presentata entro il 30.6.2020, si può sostenere che anche la regolarizzazione dell'omesso invio dei corrispettivi del 2019, in virtù del richiamo all'adempimento dichiarativo, possa avvenire entro il più ampio termine del 30.6.2020.

## **3 PROROGA DELLA MORATORIA DELLE SANZIONI**

Il DL 34/2020 ("Rilancio") ha prorogato di 6 mesi il periodo di moratoria delle sanzioni previsto a favore degli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400.000,00 euro.

Come già evidenziato, gli esercenti che ancora non si sono dotati dei registratori telematici e che non utilizzano la procedura *web* "Documento commerciale online" possono, in una prima fase:

- certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotare i corrispettivi sul relativo registro;
- inviare i dati dei corrispettivi rilevati in ciascun mese entro l'ultimo giorno del mese successivo, senza l'applicazione di sanzioni, utilizzando gli strumenti individuati con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2019 n. 236086 (c.d. "soluzione transitoria").

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

Anteriormente alle modifiche del DL 34/2020, era previsto che la moratoria si applicasse:

- dall'1.7.2019 al 31.12.2019, per i soggetti con volume d'affari 2018 oltre 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020 al 30.6.2020, per i soggetti con volume d'affari 2018 non superiore a tale soglia.

Ora il periodo di moratoria viene prorogato di 6 mesi, ossia fino al 31.12.2020, a favore dei soggetti "minori".

Nessuna semplificazione è prevista invece per i soggetti di maggiori dimensioni, per i quali il periodo di moratoria è terminato il 31.12.2019.

Pertanto i soggetti "minori" possono rinviare l'adozione del registratore telematico (o l'adattamento dei registratori di cassa) fino all'1.1.2021.

Tipologia di esercenti	Periodo di applicazione della moratoria delle sanzioni
Soggetti con volume d'affari > 400.000,00 euro	1.7.2019 - 31.12.2019
Soggetti con volume d'affari ≤ 400.000,00 euro	1.1.2020 - 31.12.2020

La proroga tiene conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e nell'attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, che ha determinato la chiusura degli esercizi commerciali, nonché importanti limitazioni negli spostamenti delle persone.

## ***Riepilogo dei termini di invio per i soggetti "minori"***

Di seguito si riepilogano i termini di invio dei corrispettivi del periodo d'imposta 2020 da parte dei soggetti "minori", tenendo conto della proroga del periodo di moratoria delle sanzioni, nonché della sospensione dei termini di invio dei dati ammessa dal DL "Cura Italia" per i corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.

Mese di competenza dei corrispettivi (periodo d'imposta 2020)	Termine di invio mensile
Gennaio	2.3.2020
Febbraio	30.6.2020
Marzo	
Aprile	
Maggio	31.7.2020
Giugno	
Luglio	31.8.2020
Agosto	30.9.2020
Settembre	2.11.2020
Ottobre	30.11.2020
Novembre	31.12.2020
Dicembre	1.2.2021

## 4 ESERCENTI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Un'ulteriore novità del DL "Rilancio" riguarda gli esercenti del settore sanitario che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al dettaglio e che sono tenuti anche all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. farmacie, parafarmacie e ottici).

Anteriormente alle modifiche del DL 34/2020 era previsto che tali soggetti dovessero assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi trasmettendo tutti i dati al Sistema Tessera sanitaria mediante i registratori telematici, con decorrenza dall'1.7.2020.

Tuttavia, l'art. 140 co. 2 del DL 34/2020 ha rinviato tale decorrenza all'1.1.2021. Dunque, i soggetti in parola avranno tempo fino a fine anno per l'adeguamento dei propri sistemi tecnici.

Anche in questo caso, la proroga del termine tiene conto dei possibili ritardi nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici connessi alla diffusione del Coronavirus.

## 5 RINVIO DELLA "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"

Il DL 34/2020 differisce dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini".

Tale rinvio è connesso alla proroga del periodo di moratoria delle sanzioni che consente agli esercenti di minori dimensioni di adottare i registratori telematici anche oltre l'1.7.2020.

L'attuazione della speciale "lotteria degli scontrini", invece, presuppone l'utilizzo dei registratori telematici da parte della generalità degli esercenti attività di commercio al dettaglio, in quanto è con tali strumenti che devono essere trasmessi i dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alle estrazioni dei premi.

L'avvio della lotteria dall'1.7.2020, dunque, comporterebbe una discriminazione tra esercenti dotati di registratori telematici ed esercenti che ne sono privi, con conseguente compromissione dell'efficacia dell'istituto. Per tale ragione, il termine di avvio della lotteria è stato coordinato con il nuovo termine di applicazione della moratoria.

### ***Adeguamento dei registratori***

Si rileva che, nonostante l'avvio della "lotteria degli scontrini" sia stato posticipato all'1.1.2021, non risulta modificato, allo stato attuale, il termine previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122 per l'adeguamento dei registratori telematici ai fini dell'attuazione della lotteria stessa. Tale provvedimento prevede ancora che, entro il 30.6.2020, tutti i modelli di registratori telematici (oltre che la procedura *web* "Documento commerciale online") debbano essere configurati al fine di consentire la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria.

Analogamente, non risulta posticipato neanche il termine di decorrenza previsto per l'utilizzo in via obbligatoria del nuovo tracciato per l'invio dei corrispettivi. Dunque, in base a quanto attualmente previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (come modificato dal provv. 20.12.2019 n. 1432217), a partire dall'1.7.2020 gli esercenti dotati di registratore telematico dovrebbero trasmettere i corrispettivi secondo le specifiche previste dall'allegato tecnico denominato "Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – marzo 2020" (già utilizzabile in via facoltativa da marzo 2020).

**Studio Gorini s.r.l.**